



Ferrara, 8 luglio 2025

Alla Consigliera Anna Zonari

Gruppo Consiliare La Comune di Ferrara

Oggetto: Interpellanza sull'Inquinamento Acustico a Ferrara: Piano del Rumore, Eventi e Tutela dei Residenti. – P.G. 69845 del 15/04/2025

Gentile Consigliera,
con riferimento all'interpellanza di cui all'oggetto, si comunica quanto segue:

1. Se ritiene sui problemi di inquinamento acustico nella città di Ferrara sia rispettato l'obbligo di coinvolgere il pubblico nelle decisioni relative all'autorizzazione di attività che possono avere effetti significativi sull'ambiente, previsto nel Titolo VII della Parte II del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), in particolare per le autorizzazioni per concerti e manifestazioni sul suolo pubblico.

Risposta:

Premesso che la Parte II del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i disciplina le Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC).

Tale parte II si compone di 5 Titoli che risultano essere:

- **Titolo I** - Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)
- **Titolo II** - La Valutazione ambientale strategica
- **Titolo III** - La Valutazione di impatto ambientale
- **Titolo III-bis**. L'autorizzazione integrata ambientale
- **Titolo IV** – Valutazioni ambientali interregionali
- **Titolo V** – Norme transitori e finali

Considerato che per le procedure disciplinate dalla Parte II è previsto da legge l'obbligo di pubblicazione della documentazione presentata dal proponente per un periodo differente a seconda della procedura attivata per dar modo a chiunque di presentare le proprie osservazioni.

Solo per la procedura di Valutazione di impatto ambientale è prevista la possibilità, da parte dell'autorità competente di attivare una istruttoria pubblica.

Basta andare a vedere la tipologia di interventi che sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità, Valutazione di impatto ambientale e Autorizzazione integrata ambientale per capire come gli impatti potenzialmente generati dalla costruzione e dall'esercizio degli stessi siano ben più complessi e variegati rispetto a quelli relativi al rilascio di un'autorizzazione alla deroga dei limiti di rumore di manifestazione.

L'inquinamento acustico e di conseguenza le autorizzazioni alla deroga ai limiti di rumore risultano essere disciplinato da normative di settore comunitarie, nazionali e regionali che non prevedono l'obbligo del coinvolgimento del pubblico nelle decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni.

Tuttavia, ai sensi della dell'art. 22 del Legge n. 241/1990 e s.m.i., tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interesse pubblico o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, possono richiedere all'amministrazione la possibilità di avere la documentazione dell'autorizzazione da rilasciare e presentare eventualmente osservazioni che potranno essere adeguatamente considerate nell'ambito dell'istruttoria degli uffici competenti per il rilascio delle autorizzazioni.

2. se ritiene che il Piano del Rumore, approvato dalla Giunta solo otto giorni dopo l'affidamento alla AIRIS a predisporlo, contenga una classificazione acustica rispondente all'attuale situazione;

Risposta:

La mappatura acustica strategica è regolamentata dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194, che recepisce la Direttiva Europea 2002/49/CE relativa alla gestione del rumore ambientale. Questo decreto stabilisce le procedure e le competenze per l'elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei piani d'azione, con l'obiettivo di valutare e gestire l'esposizione della popolazione al rumore, soprattutto quello proveniente da infrastrutture di trasporto principali e agglomerati urbani.

Il decreto, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, definisce le competenze e le procedure per:

- a) l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3;
- b) l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione di cui all'articolo 4, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;
- c) assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.

Le "Mappe" sono lo strumento con il quale è possibile **valutare l'esposizione della popolazione** al rumore ambientale prodotto da sorgenti stradali, ferroviarie, aeroportuali e portuali e da attività produttive.

Per «mappatura acustica» si intende (in base al D.Lgs. n.194/2005) la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona;

Per «mappa acustica strategica» (in base al D.Lgs. n.194/2005) si intende una mappa finalizzata alla determinazione dell'esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona;

La mappatura acustica strategica tiene in considerazione il rumore generato dalle sorgenti rappresentate da:

- infrastrutture stradali;
- infrastrutture ferroviarie;
- attività produttive e industriali

Non tiene conto delle sorgenti di rumore puntuale.

Si ritiene pertanto che l'aggiornamento del piano d'Azione approvato dalla Giunta Comunale nel 2024 sia perfettamente rispondente ai requisiti previsti dalla normativa.

La consegna da parte di AIRIS solo 8 giorni dall'aggiudicazione è dovuta al fatto che per poter rendere efficace tale atto è stato necessario prima approvare una variazione di bilancio ma questo non ha impedito di lavorare anche in pendenza dell'atto formale. Questo ha consentito di rispettare la tempistica richiesta della Regione Emilia Romagna per la consegna del documento.

3. quando, quanti e quali rilievi fonometrici sono stati effettuati per verificare e aggiornare la mappatura acustica dell'agglomerato di Ferrara alle condizioni reali e attuali del territorio;

Risposta:

Nessuno perché non necessari. Per l'aggiornamento della mappatura acustica così come per il Piano d'Azione sono stati utilizzati software di simulazione riconosciuti dalla normativa vigente per la valutazione del rumore prodotto dalle diverse sorgenti e per la valutazione dei benefici derivanti dall'attuazione delle opere previsti come mitigazione.

4. quali sono gli interventi per la mitigazione del rumore stradale nel centro urbano di Ferrara che sono effettivamente programmati nel 2025;
5. quali sono gli interventi per la mitigazione del rumore stradale nel centro urbano di Ferrara che sono effettivamente programmati nel 2026;

Risposta:

Nel piano d'azione sono stati riportati gli interventi previsti nell'ambito del piano triennale delle opere pubbliche che era vigente all'atto della redazione e all'approvazione del Piano d'Azione.

Appare evidente che nel corso del tempo si possano fare delle variazioni del piano triennale delle opere pubbliche.

Come si potrà notare nel Piano d'Azione approvato è stata fatta una disamina delle opere che erano previste nel vecchio piano che sono state eseguite per cui anche nell'aggiornamento del presente piano si farà la disamina delle opere che in esso sono previste e che sono state realizzate e quelle no individuando poi nell'aggiornamento le opere da mettere in campo.

6. che limiti di orario, durata massima e massimo rumore verranno fissati in deroga per le manifestazioni (musicali e non) che si svolgeranno nel 2025 in aree come la Darsena,

piazza Trento Trieste, piazza Ariostea e altre dove i residenti hanno lamentato in precedenti esperienze il disturbo del riposo;

Risposta:

La Legge n. 447/1995 all'art. 6 dispone in merito alle Competenze dei comuni indicando che:

“Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

- a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);*
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);*
- c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;*
- d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;*
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;*
- f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*
- g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;*
- h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.”***

La normativa nazionale così come anche il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose non sono previsti valori e orari generalizzati sul territorio comunale soprattutto per quanto riguarda la possibilità di consentire la cosiddetta deroga sia di orario sia di limiti di rumore.

Ogni organizzatore presenta, secondo la tempistica e modalità prevista dal Regolamento comunale, un'istanza che può essere comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 25 o autorizzazione alla deroga dei limiti di rumore ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Comunale.

In caso di richiesta di deroga sia per gli orari sia in termini di limiti di rumore (in questo caso dovrà essere presentata una valutazione previsionale di impatto acustico VIAC) il Servizio competente dell'Amministrazione effettuerà un'istruttoria a seguito della quale rilascerà specifico atto autorizzativo.

7. che controlli vengono effettuati affinché durante manifestazioni e spettacoli il suono nell'area ed in particolare il suono che arriva nelle abitazioni sia nei limiti di intensità e orario fissati in deroga;

Risposta:

Nell'ambito delle autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore rilasciate dal competente Servizio viene, in particolare per le manifestazioni ritenute maggiormente impattanti, prescritto la realizzazione di un monitoraggio dell'impatto acustico con l'esecuzione di misure fonometriche.

Come accaduto per alcune manifestazioni il competente servizio ha richiesto anche all'organo di controllo di effettuare rilievi fonometrici al fine di verificare il rispetto dei limiti prescritti negli atti autorizzativi.

8. che controlli verranno effettuati affinché il pubblico che sarà presente alle manifestazioni e/o ai concerti non sia esposto a rumore oltre i 108 dB(A) LA_{max} come definito dal DGR 1197 del 2020;

Risposta:

Nell'ambito delle autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore rilasciate dal competente Servizio viene prescritto il rispetto del limite di 108 dB(A) è competenza e responsabilità dell'organizzatore della manifestazione e dovrà essere verificato nell'ambito del monitoraggio dell'inquinamento acustico generato dalla manifestazione.

9. che controlli verranno effettuati affinché nei casi di manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata i limiti orari e di facciata come definiti dal DGR 1197 del 2020 siano rispettati.

Risposta:

I controlli sono demandati agli organi preposti da legge al controllo. Fatto salvo quanto indicato nelle risposte di cui ai punti 7 e 8.

Si fa comunque presente che la tabella riportata nell'interpellanza è quella contenuta in una Delibera di Giunta Regionale che come tale non risulta essere prescrittiva ma indicativa in considerazione di quanto indicato al punto h) dell'art. 6 della Legge n. 241/1995.

Dott. Alessandro Balboni

Vicesindaco, Assessore con deleghe a Opere pubbliche, Infrastrutture, Decoro Urbano, Manutenzione delle strade, Rigenerazione Urbana, Ambiente, Forestazione Urbana, Ferrara Città Universitaria, Tutela Animali, Progetti Europei, Protezione Civile